INTERVENTI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI

Art. 6

Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica

Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito. (2) (3)

Versione in vigore dal 11 agosto 2002, non più in vigore dal 1 gennaio 2003 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi
Estremi	Decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2001

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

(3) Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le disposizioni di cui al presente articolo sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-materia-di-accise-sui-prodotti-petroliferi/art-6-agevolazione-per-le-reti-di-teleriscaldamento-alimentate-con-biomassa/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it